

D.Lgs. 139/2015 - Risvolti per la revisione contabile

Francesco Ballarin

Fair value e procedure di revisione

- Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nel Codice Civile:
 - i principi di **rilevanza** e **sostanza economica**,
 - i criteri di valutazione del ***fair value*** per gli strumenti finanziari derivati e del **costo ammortizzato** per i crediti, i debiti ed i titoli obbligazionari immobilizzati.
- L'introduzione del concetto del ***fair value*** ha portato:
 - alla crescente necessità di adottare nella revisione contabile dei bilanci di procedure di revisione ***ad hoc*** per la comprensione del procedimento di rilevazione e di stima di tali valori (ISA Italia n. 540 - Revisione delle stime contabili, ...);
 - al coinvolgimento frequente di **esperti** per la verifica delle misurazioni più complesse (ISA Italia n. 620 – Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore).

Rilevanza e significatività

- il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il comma 4 dell'art. 2423 c.c. introducendo il principio della **rilevanza** «*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.,...*».
- Il concetto di **significatività** è trattato dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 320 – Significatività.. e n. 450 - Valutazione degli errori....
- l'ISA Italia 320 fa riferimento al **quadro normativo** applicabile, indicando che “gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di **influenzare le decisioni** economiche prese dagli utilizzatori del bilancio”.
- La determinazione della significatività da parte del revisore è dunque una questione oggetto di **giudizio professionale**, ed è influenzata dalla **percezione** del revisore delle esigenze di informativa finanziaria degli **utilizzatori** del bilancio.

Impairment – principali procedure

- La disciplina dell'impairment nei principi contabili nazionali è contenuta nel principio **OIC 9**.
- il revisore dovrà:
 - *in primis* valutare se l'entità abbia correttamente considerato la presenza di **indicatori** di riduzione di valore;
 - verificare il **processo** utilizzato dalla Direzione per determinare la stima del *valore recuperabile*;
 - verificare la ragionevolezza delle **assunzioni** alla base dei piani economici e finanziari;
 - analizzare la base dati e verificare la ragionevolezza del **tasso di sconto**.
- Il revisore nella propria attività di verifica dovrà considerare l'utilizzo di un proprio **esperto**, come previsto dall'ISA Italia n. 620.

Costo ammortizzato

- Il costo ammortizzato consente di “**spalmare**” nel tempo la differenza tra il valore iniziale e il valore di rimborso finale dell’attività o della passività finanziaria attraverso il tasso di interesse effettivo.
- Le **procedure di revisione** ad esempio per la verifica delle passività finanziarie potrebbero essere:
 - la **circularizzazione** degli istituti bancari per ottenere conferma del valore del debito **nominale** e del tasso di interesse nominale contrattualmente definito;
 - la verifica tramite procedure di **ricalcolo**, del tasso di interesse effettivo;
 - la verifica del calcolo dei tassi di interesse passivi effettivamente rilevati a **conto economico**;
 - Test sostanziali sui **costi di transazione**.

Strumenti finanziari derivati

- L'inclusione del criterio del *fair value* impone ai redattori del bilancio e anche ai revisori contabili di quantificare la stima contabile di questi valori.
- il revisore deve innanzitutto comprendere la modalità con la quale la direzione dell'entità effettua le **stime contabili** del *fair value*. (ISA Italia n. 540):
 - l'**esperienza** e la **competenza** di coloro che effettuano le stime;
 - la **metodologia** di valutazione della completezza, della pertinenza e dell'accuratezza dei dati;
 - le procedure di riesame ed di **approvazione** da parte della Direzione
 - controlli sull'integrità del modello e la periodica rivalutazione della sua validità e appropriatezza
 - se vi sia una **separazione delle funzioni** tra coloro che operano con i derivati ed i responsabili delle stime contabili.

La Riforma Europea della revisione

- Il **quadro normativo** di riferimento per la revisione legale è ora costituito dal **D.Lgs. 39/2010** (modificato dal D.Lgs.135/2016) e dal **Regolamento 537/2014/UE** (solo per gli EIP).
- Le **modifiche** al D.Lgs. 39/2010 hanno riguardato tra gli altri i seguenti principali aspetti:
 - l'introduzione dell'obbligo di **formazione continua** per i revisori legali;
 - la definizione del concetto di **scetticismo professionale** e **riservatezza**;
 - una puntuale definizione di **indipendenza** richiesta ai revisori;
 - l'introduzione del concetto di **rete**;
 - l'individuazione di specifiche **regole per lo scioglimento** del rapporto tra il revisore e la società sottoposta a revisione;
 - l'introduzione di una nuova categoria di soggetti: gli **Enti Sottoposti a Regime Intermedio** (ESRI);
 - una nuova **struttura** della relazione di revisione.